



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0366(COD)

26.6.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Sylvie Guillaume

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	33

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0751),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0443/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del [...],
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Le risorse del Fondo dovrebbero essere utilizzate nel rispetto dei principi di base comuni sull'integrazione specificati nell'agenda comune per l'integrazione.

Or. fr

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Emendamento

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **e dagli strumenti internazionali, segnatamente la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951**. In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Or. fr

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare

Emendamento

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare

l'assistenza emergenziale.

l'assistenza emergenziale. *A tal fine è opportuno istituire un gruppo di lavoro specifico all'interno della Commissione, in modo da assicurare un coordinamento ottimale tra i diversi servizi e attori europei.*

Or. fr

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Ai fini della sua gestione e attuazione, è opportuno che il Fondo costituisca parte integrante di un quadro coerente comprendente il presente regolamento e il regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

Emendamento

(43) Ai fini della sua gestione e attuazione, è opportuno che il Fondo costituisca parte integrante di un quadro coerente comprendente il presente regolamento e il regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. ***Ai fini del presente Fondo, occorre tuttavia che il partenariato di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] includa, tra le autorità partecipanti, le competenti autorità regionali, locali o cittadine, le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano la società civile, tra cui ONG e parti sociali.***

Or. fr

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. .../ [regolamento orizzontale].

Emendamento

3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. .../ [regolamento orizzontale], **fatto salvo l'articolo 4 bis del presente regolamento.**

Or. fr

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

a) "reinsediamento": il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi o apolidi, **il cui status è definito dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e che sono autorizzati a soggiornare in qualità di rifugiati in uno degli Stati membri**, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

Emendamento

a) "reinsediamento": il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi o apolidi sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

Or. fr

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) status di rifugiato ai sensi dell'**articolo 2, lettera d)**, della direttiva **2004/83/CE**, oppure

Emendamento

i) status di rifugiato ai sensi dell'**articolo 2, lettera e)**, della direttiva **2011/95/UE**, oppure

Or. fr

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE, oppure

Or. fr

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "ricollocazione": il processo mediante il quale le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), sono trasferite dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale a un altro Stato membro in cui godranno di protezione equivalente, oppure le persone rientranti nella categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), sono trasferite dallo Stato membro competente per l'esame della loro domanda a un altro Stato membro in cui sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale;

b) "ricollocazione": il processo mediante il quale le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), sono trasferite dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale a un altro Stato membro in cui godranno **immediatamente** di protezione equivalente, oppure le persone rientranti nella categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), sono trasferite dallo Stato membro competente per l'esame della loro domanda a un altro Stato membro in cui sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale;

Or. fr

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) "familiari": gli ascendenti e i discendenti **a carico**, compresi i figli adottivi, il

e) "familiari": gli ascendenti e i discendenti, compresi i figli adottivi, il

coniuge, il partner non sposato legato da relazione stabile *formalmente registrata o da unione registrata, se applicabile ai sensi del diritto nazionale dello* Stato membro interessato;

coniuge, il partner non sposato legato da relazione stabile, *se la normativa o la prassi in vigore nello* Stato membro interessato *equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi*;

Or. fr

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto i

Testo della Commissione

i) da *forti* pressioni *migratorie* su uno o più Stati membri, caratterizzate *da un afflusso massiccio e sproporzionato* di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

Emendamento

i) da pressioni *particolari* su uno o più Stati membri, caratterizzate *dall'arrivo improvviso di un cospicuo numero* di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni;
oppure

Or. fr

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Obiettivo generale del Fondo è *contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione* nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, *conformemente alla* politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea *e* della politica comune dell'immigrazione.

Emendamento

1. Obiettivo generale del Fondo, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, *è il rafforzamento e lo sviluppo della* politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea *nonché* della politica comune dell'immigrazione.

Or. fr

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo *sarà* misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, *del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro* sforzi in termini di reinsediamento;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato sulla base di indicatori **qualitativi e quantitativi** quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità **dei processi decisionali e** delle procedure di asilo, **della fornitura di informazioni affidabili, oggettive e aggiornate sui paesi di origine e degli** sforzi **degli Stati membri** in termini di reinsediamento;

Or. fr

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo *sarà* misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato sulla base di indicatori **qualitativi e quantitativi** quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico **nonché un loro accesso più ampio agli alloggi e alle cure sanitarie;**

Or. fr

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo *sarà* misurato sulla base di indicatori quali, tra

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato sulla base di indicatori **qualitativi**

l'altro, il numero di rimpatriati;

e quantitativi quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati, *il numero di beneficiari di misure di reinserimento (prima e dopo il rimpatrio), il numero di rimpatri volontari e la qualità dei sistemi di controllo dei rimpatri forzati*;

Or. fr

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo *sarà* misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione.

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato sulla base di indicatori *qualitativi e quantitativi* quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione.

Or. fr

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2 è misurato sulla base di indicatori trasversali qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il miglioramento delle disposizioni relative alla tutela dei minori, la promozione del rispetto della vita familiare e l'accesso ai servizi di base e di assistenza ai minori non accompagnati, a prescindere dalla loro situazione di soggiorno.

Or. fr

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il raggiungimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene nel rispetto delle finalità e dei principi dell'azione esterna e della politica umanitaria dell'Unione. La coerenza e la complementarità con le misure finanziate dagli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione sono verificate dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo, intendono emigrare nell'Unione e soddisfano le specifiche *misure e/o* condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, ***comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro;***

g) cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo, intendono emigrare nell'Unione e soddisfano le specifiche condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale;

Or. fr

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiornare o risiedere o di una

i) cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiornare o risiedere o di una

forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva **2004/83/CE** o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario, purché non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;

forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva **2011/95/UE** o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario, purché non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;

Or. fr

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I gruppi di riferimento comprendono i familiari delle persone di cui sopra, *ove appropriato e nella misura in cui ricorrano le stesse condizioni.*

Emendamento

2. I gruppi di riferimento comprendono i familiari delle persone di cui sopra, ***nel rispetto delle norme a esse applicabili.***

Or. fr

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Partenariato

Ai fini del presente Fondo, il partenariato di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] include, tra le autorità partecipanti, le competenti autorità regionali, locali o cittadine, le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano la società civile, tra cui ONG e parti sociali.

Or. fr

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Sistemi di *accoglienza e* asilo

Emendamento

Sistemi di asilo

Or. fr

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) creare e migliorare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità amministrative e giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo, come pure l'efficacia e la qualità delle stesse;

Or. fr

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) migliorare e mantenere le infrastrutture e i servizi di alloggio esistenti;

Or. fr

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte;

Emendamento

e) le informazioni per le comunità locali *e regionali* e la formazione per il personale delle autorità locali *e regionali e della società civile* che interagiranno con quelle accolte;

Or. fr

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) l'introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di misure alternative al trattenimento.

Or. fr

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità.

b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità *amministrative e* giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità.

Or. fr

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione dei dati *e delle statistiche* sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e ricollocazione;

Emendamento

a) rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione dei dati **qualitativi e quantitativi** sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e ricollocazione;

Or. fr

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborando indicatori e indici di riferimento.

Emendamento

b) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento **e altre parti interessate**, elaborando indicatori e indici di riferimento.

Or. fr

Motivazione

È necessario che le pratiche di valutazione siano il più possibile inclusive.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 7 – alinea

Testo della Commissione

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], il Fondo sostiene in

Emendamento

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], il Fondo

particolare le seguenti azioni di reinsediamento delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), *e/o di ricollocazione delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c)*:

sostiene in particolare le seguenti azioni di reinsediamento delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e):

Or. fr

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) istituire e sviluppare programmi nazionali di reinsediamento *e ricollocazione*;

Emendamento

a) istituire e sviluppare programmi nazionali di reinsediamento;

Or. fr

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

b) creare infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle misure di reinsediamento *e ricollocazione*;

Emendamento

b) creare infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle misure di reinsediamento;

Or. fr

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera d

Testo della Commissione

d) la valutazione dei casi potenziali di reinsediamento *e/o ricollocazione* a cura

Emendamento

d) la valutazione dei casi potenziali di reinsediamento a cura delle autorità

delle autorità competenti degli Stati membri, per esempio con missioni nel paese terzo e/o in un altro Stato membro, colloqui, controlli medici e di sicurezza;

competenti degli Stati membri, per esempio con missioni nel paese terzo e/o in un altro Stato membro, colloqui, controlli medici e di sicurezza;

Or. fr

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*f bis) le azioni finalizzate al
ricongiungimento familiare delle persone
reinsediate in uno Stato membro;*

Or. fr

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate al paragrafo 1, legate alla ricollocazione delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Or. fr

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) valutazione delle competenze e qualifiche e maggiore trasparenza ed equipollenza delle competenze e qualifiche nei paesi di origine;

Emendamento

b) valutazione delle competenze e qualifiche e maggiore trasparenza ed equipollenza delle competenze e qualifiche nei paesi di origine, ***nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo, disciplinando in particolare le assunzioni per limitare quelle che potrebbero avere ripercussioni negative sulla fuga dei cervelli;***

Or. fr

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;

Emendamento

a) le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione ***con la partecipazione degli attori locali e/o regionali***, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;

Or. fr

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le azioni riguardanti la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l'assistenza sociale, l'assistenza all'infanzia;

Emendamento

b) le azioni riguardanti la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, ***l'integrazione nel mercato del lavoro***, l'orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l'assistenza sociale, l'assistenza all'infanzia ***e il***

ricongiungimento familiare;

Or. fr

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'attuazione, lo sviluppo e il miglioramento di misure alternative al trattenimento;

Or. fr

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) dispensare aiuti materiali e cure mediche o psicologiche;

c) dispensare aiuti materiali e cure mediche o psicologiche, *anche ai cittadini di paesi terzi per i quali l'allontanamento è stato differito conformemente all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;*

Or. fr

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) l'attuazione e il miglioramento di sistemi indipendenti ed efficaci di controllo dei rimpatri forzati, a norma

*dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva
2008/115/CE.*

Or. fr

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. *A titolo indicativo* le risorse globali sono così utilizzate:

Emendamento

5. *Le* risorse globali sono così utilizzate:

Or. fr

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) *3 232 milioni di EUR* per i programmi nazionali degli Stati membri;

Emendamento

a) *l'83%* per i programmi nazionali degli Stati membri;

Or. fr

Motivazione

Per motivi tecnici gli importi sono stati convertiti in percentuali.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) *637 milioni di EUR* per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione.

Emendamento

b) *il 17%* per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. *A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 3 232 milioni di EUR, così ripartito:*

Emendamento

1. *Le risorse destinate ai programmi nazionali sono così ripartite tra gli Stati membri:*

Or. fr

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *2 372 milioni di EUR* come indicato nell'allegato I;

Emendamento

a) *il 73%* come indicato nell'allegato I;

Or. fr

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *700 milioni di EUR basati* sul meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all'articolo 16, per il programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 e per la ricollocazione di cui all'articolo 18;

Emendamento

b) *il 22% basato* sul meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all'articolo 16, per il programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 e per la ricollocazione di cui all'articolo 18;

Or. fr

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) **160 milioni di EUR** nel quadro della revisione intermedia e a partire dall'esercizio **2018**, per tener conto dei notevoli cambiamenti dei flussi migratori e/o rispondere alle esigenze specifiche stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19.

Emendamento

c) **il 5%** nel quadro della revisione intermedia e a partire dall'esercizio **2017**, per tener conto dei notevoli cambiamenti dei flussi migratori e/o rispondere alle esigenze specifiche stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19.

Or. fr

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I finanziamenti assegnati per la realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, sono ripartiti in modo equo e trasparente. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni sostenute dal Fondo siano compatibili con l'acquis dell'Unione in materia di asilo e immigrazione, anche se non sono obbligati da quelle misure né soggetti alla loro applicazione.

Or. fr

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– sopravvissuti alla violenza e alle torture;

Or. fr

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – trattino 4

Testo della Commissione

– persone **bisognose** di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica **o** fisica.

Emendamento

– persone **che necessitano** di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica **e/o** fisica.

Or. fr

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione definisce garanzie procedurali rigorose e criteri chiari in materia di misure di ricollocazione. Dette garanzie procedurali comprendono, tra l'altro, la definizione di criteri selettivi trasparenti e non discriminatori, le informazioni da fornire ai potenziali beneficiari della ricollocazione, la comunicazione in forma scritta della selezione o della mancata selezione dei candidati interrogati, termini ragionevoli concessi ai candidati alla ricollocazione per decidere e, ove necessario, per preparare la partenza in modo consono, la necessità del consenso volontario di questi ultimi per beneficiare alle misure di ricollocazione.

Or. fr

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le misure di ricollocazione sono integrate da un piano d'azione inteso a mantenere e/o migliorare la qualità dei sistemi d'asilo e delle condizioni di accoglienza e di integrazione nello Stato membro di partenza interessato.

Or. fr

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio **2017** la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al **2016** e agli sviluppi previsti.

Emendamento

1. Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio **2016** la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al **2015** e agli sviluppi previsti.

Or. fr

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per questa valutazione la Commissione utilizza anche le informazioni raccolte presso Eurostat, la rete europea sulle migrazioni e l'EASO e l'analisi dei rischi effettuata da Frontex.

Emendamento

Per questa valutazione la Commissione utilizza anche le informazioni raccolte presso Eurostat, la rete europea sulle migrazioni e l'EASO, l'analisi dei rischi effettuata da Frontex e **le pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui l'UNHCR, della società civile e altri soggetti interessati.**

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sistemi di asilo *e accoglienza*:

a) sistemi di asilo:

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *pressione migratoria*:

b) *pressioni particolari*:

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. A partire da questo metodo la Commissione designa, mediante atti *di esecuzione*, gli Stati membri che riceveranno un importo aggiuntivo e stabilisce una matrice di distribuzione delle risorse disponibili fra queglii Stati membri, *secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3*.

2. A partire da questo metodo la Commissione designa, mediante atti *delegati adottati conformemente all'articolo 26*, gli Stati membri che riceveranno un importo aggiuntivo e stabilisce una matrice di distribuzione delle risorse disponibili fra queglii Stati membri.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale.

Emendamento

f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale, **conformemente all'articolo 24 bis.**

Or. fr

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

Emendamento

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza, **quale definita all'articolo 2, lettera f).**

Or. fr

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) un comitato direttivo, che le impartisce l'orientamento strategico e ne approva le attività, composto dalla Commissione e da esperti degli Stati membri, dal Parlamento europeo e altre strutture competenti;

Emendamento

b) un comitato direttivo, che le impartisce l'orientamento strategico e ne approva le attività, composto dalla Commissione e da esperti degli Stati membri, dal Parlamento europeo e altre strutture competenti **indipendenti;**

Or. fr

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 27, **paragrafo 3**, e se possibile insieme al programma di lavoro relativo alle azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale.

Emendamento

7. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo **26** e se possibile insieme al programma di lavoro relativo alle azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale.

Or. fr

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 bis

Coordinamento

1. È istituito un gruppo di lavoro specifico in seno alla Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 27, paragrafo 2, onde assicurare un coordinamento ottimale tra i diversi servizi e attori europei, in particolare le agenzie dell'Unione europea interessate e il Servizio europeo per l'azione esterna, per quanto concerne le azioni intraprese nei paesi terzi e relative a essi. Se necessario, anche le organizzazioni partner possono partecipare al gruppo di lavoro specifico.

Il gruppo di lavoro specifico svolge le proprie funzioni conformemente al regolamento interno che adotta.

2. Le misure finanziate dai Fondo si iscrivono nella coerenza e nelle sinergie con le misure e le azioni attuate fuori dall'Unione, in particolare quelle sostenute dai suoi strumenti di aiuto esterno geografici e tematici. Le misure sono perfettamente coerenti con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione.

3. Le attività intraprese nei paesi terzi rientrano nel finanziamento dei Fondi solo in seguito alla verifica della loro ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro, analogo a quello previsto al paragrafo 1, in merito ai seguenti criteri:

a) le misure in questione non devono sostenere azioni direttamente orientate allo sviluppo definite dal comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE;

b) le misure devono collocarsi in una prospettiva a breve termine ed eventualmente a medio termine in funzione della natura delle azioni e delle priorità;

c) le misure devono servire essenzialmente gli interessi dell'Unione che hanno ripercussioni dirette nell'Unione e negli Stati membri e che garantiscono la continuità necessaria con le attività svolte sul territorio dell'Unione;

d) le misure devono essere perfettamente coerenti con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione.

Or. fr

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma unico

Testo della Commissione

Al presente Fondo si applicano le disposizioni del [regolamento (UE) n. .../...].

Emendamento

Al presente Fondo si applicano le disposizioni del [regolamento (UE) n. .../...], **fatto salvo l'articolo 4 bis del presente regolamento.**

Or. fr

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Iniziative in materia di integrazione che mirano a migliorare il coordinamento a più livelli delle politiche in questione tra gli Stati membri, le regioni e le autorità cittadine.

Or. fr

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Iniziative congiunte dirette a definire e attuare nuovi approcci in relazione alle procedure iniziali e ai livelli di protezione dei minori non accompagnati.

(4) Iniziative congiunte dirette a definire e attuare nuovi approcci in relazione alle procedure iniziali e ai livelli di protezione **e assistenza** per i minori non accompagnati.

Or. fr

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7

Testo della Commissione

(7) Iniziative congiunte dirette a garantire l'unità del nucleo familiare e il reinserimento di minori non accompagnati nei paesi terzi di origine.

Emendamento

(7) Iniziative congiunte dirette a garantire l'unità del nucleo familiare e il reinserimento di minori non accompagnati nei paesi terzi di origine, ***se ciò si iscrive nell'interesse superiore di questi ultimi.***

Or. fr

MOTIVAZIONE

Le politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono in costante sviluppo da ormai diversi anni. Proprio in vista del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 la Commissione europea ha proposto una rifusione degli strumenti finanziari nell'ambito degli affari interni. Con l'insieme di tali proposte, la Commissione auspica, a giusto titolo, di correggere i malfunzionamenti passati e di rispondere alle sfide presenti e future.

In quest'ottica, la Commissione prevede di aumentare di quasi il 40% il bilancio destinato agli affari interni rispetto al quadro finanziario pluriennale attuale (2007-2013). Essa intende altresì semplificare la struttura dei finanziamenti disponibili nonché i loro meccanismi di assegnazione ed esecuzione. Il numero dei programmi è ridotto a una struttura a due Fondi: un Fondo per l'asilo e la migrazione e un Fondo per la sicurezza interna. Oltre a questi strumenti tematici, un regolamento orizzontale stabilisce ormai le norme comuni in materia di programmazione, informazione, gestione finanziaria, controllo e valutazione.

In materia di asilo e di migrazioni la Commissione propone, in particolare, di fondere in un unico strumento finanziario tre Fondi esistenti, ovvero il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e il Fondo europeo per i rimpatri. Se il bilancio complessivo del futuro Fondo "Asilo e migrazione", che prevede circa 3,9 miliardi di euro, implica un aumento dei finanziamenti attualmente disponibili nel settore, esso dovrebbe sostenere anche una gamma di azioni più numerosa e di maggiore portata. Conformemente alla politica in materia di asilo e immigrazione, il Fondo contribuirà a potenziare il sistema europeo comune di asilo, a favorire la migrazione legale nell'Unione, a promuovere eque strategie di rimpatrio e a migliorare la solidarietà e la condivisione delle responsabilità tra Stati membri. Nell'ambito di questi obiettivi, il Fondo avrà anche una dimensione esterna che consentirà di finanziare azioni intraprese nei paesi terzi o che li coinvolgono.

In linea generale, il relatore valuta positivamente la proposta della Commissione per la creazione del Fondo "Asilo e migrazione". Il Fondo apporta infatti una serie di migliorie che dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione e a generare un valore aggiunto europeo più significativo. Il Fondo "Asilo e migrazione" si baserebbe in particolare su regole di funzionamento semplificate che accelererebbero le procedure e metterebbero fine agli oneri amministrativi. La revisione di tali meccanismi di concessione ed esecuzione dovrebbe consentire, da un lato, ai principali beneficiari di accedere più facilmente e più rapidamente ai finanziamenti e, dall'altro, di rispondere in modo più reattivo, efficace e agile alle situazioni di emergenza.

Gli emendamenti proposti dal relatore sono quindi in linea con la proposta della Commissione che intende giungere alla creazione di un nuovo strumento finanziario più efficiente, flessibile e unificante. In compenso, seppur positiva, questa ricerca di semplificazione e di adattabilità è anche fonte di inquietudini. In questo modo, mediante gli emendamenti, il relatore auspica inoltre di inquadrare le iniziative proposte, assicurandosi al contempo di mantenere un adeguamento ottimale alle esigenze.

Si tratta in particolare di:

1) sostenere l'approccio privilegiato orientato ai risultati.

Per misurare la valutazione dei diversi obiettivi, il relatore propone in particolare di potenziare gli indicatori disponibili e di migliorare l'integrazione di una dimensione maggiormente qualitativa.

2) chiarire e consolidare la coerenza tra i diversi strumenti relativi all'asilo, in particolare in materia di definizioni e di meccanismi attuati

3) assicurarsi che le azioni finanziate abbiano un chiaro valore aggiunto europeo, contribuendo al conseguimento degli obiettivi conformi alle politiche dell'Unione

4) Garantire una ripartizione equa dei finanziamenti assegnati per la realizzazione degli obiettivi. Sebbene sia indispensabile rispondere alle varie esigenze e realtà degli Stati membri, occorre tuttavia garantire che l'attuazione di tale flessibilità vada di pari passo con un'equa ripartizione delle risorse. Per questo motivo il relatore predilige un approccio in cui il dialogo sia più inclusivo. In quest'ottica, oltre alla condivisione di esperienze e informazioni, i vari soggetti interessati rappresenteranno un vincolo e garantiranno un ruolo di sorveglianza sul modo di procedere nel suo insieme. Il relatore chiede, di conseguenza, il rafforzamento e l'obbligo di partenariato tra gli Stati membri e le autorità pubbliche coinvolte, nonché con i soggetti interessati, comprese la società civile e le organizzazioni internazionali. I partner saranno coinvolti inoltre nello sviluppo, nell'esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi nazionali.

5) Definire meglio la nuova priorità concessa alla dimensione esterna delle politiche. Le misure finanziate dai Fondi devono essere perfettamente coerenti e in sinergia con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione nei confronti della regione o del paese terzo in questione. Il relatore ritiene utile, tuttavia, la promozione di ulteriori strumenti per mettere fedelmente in pratica tale delimitazione dei campi di competenza e dei finanziamenti disponibili. Il relatore auspica quindi, da un lato, l'istituzione di un gruppo di lavoro specifico all'interno della Commissione, in modo da assicurare un coordinamento ottimale tra i diversi servizi e attori europei. Il relatore propone, dall'altro, anche l'inserimento di criteri chiari e unanimemente riconosciuti che consentano di definire con precisione le tipologie di attività che potranno essere finanziate fuori dall'Unione mediante il Fondo "Asilo e migrazione".

6) Promuovere norme di attuazione più chiare e dettagliate in materia di ricollocazione, al fine di garantire un funzionamento più efficace nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti coinvolti.

7) Potenziare il ruolo del Parlamento europeo in determinate fasi della procedura di attuazione del Fondo "Asilo e migrazione"

8) Definire una gamma più ampia di attività e di gruppi di riferimento per creare uno strumento finanziario più efficace, equo e adeguato

In quest'ottica, il relatore propone altresì di anticipare la valutazione delle esigenze degli Stati membri nell'ambito della valutazione intermedia, affinché le risorse ammissibili in questo contesto possano essere disponibili a partire dall'esercizio 2017 (e non 2018). Infatti, nel corso della programmazione pluriennale, la valutazione deve essere effettuata in una fase che

consenta di avere la distanza necessaria rispetto alle azioni già avviate ma anche di poter reagire quanto prima per assistere gli Stati con esigenze specifiche o sottoposti a particolari pressioni.